



TRIBUNALE CIVILE UNITARIO  
FORLÌ

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Forlì - Sezione Civile - riunito in Camera di  
Consiglio composto dai Magistrati Sigg.ri:

**DOTT. MARIA CRISTINA SALVADORI** Presidente

**DOTT. ALBERTO PAZZI** Giudice Est.

**DOTT. MASSIMO DE PAOLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. R.G. 1991/2005

Promessa da:

**[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]**, residente in  
loc. **[REDACTED]** alla Via **[REDACTED]**  
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Bondini e Micol  
Lombardini presso il cui studio in Forlì (St. avv. Ilic Mambelli),  
elegge domicilio

ATTORE

CONTRO

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]** con sede in **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**, P.I.: 00163430408, rappresentata e difesa dagli  
avv.ti **[REDACTED]** ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in **[REDACTED]**  
1.

N. **695** Sent.  
N. **7151** Cron.  
N. **1823** Rep.

Oggetto: *interposizione  
mobiliare*  
Spedita il: **18-6-07**  
Decisa il: **18-6-07**  
Depositata il: **24/10/07**

MINUTA DEPOSITATA  
Oggi il: **28-9-07**

IL CANCELLIERE  
Barbara SCARPELLINI  
*[Signature]*

- OMISSIS -

*[Signature]*

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.6.2005 ~~Adm...~~  
premessi:

- che, quale titolare di un dossier aperto presso la filiale di ~~C...~~ della  
Ba ~~di C...~~, nella primavera del 1998 aveva  
acquistato titoli di Stato emessi dalla Repubblica Argentina per la somma di £.  
44.273.150, ricevendo assicurazioni sul fatto che un simile tipo di  
investimento, di emissione statale, era privo di rischi;

- di non essere stato affatto informato della natura altamente rischiosa dell'  
investimento, in violazione delle norme imperative previste dall' art. 21 del  
T.U.F. e dagli artt. 26, 27 e 28 del regolamento Consob 11522/1998;

che inoltre al momento della negoziazione, avvenuta in contropartita diretta,  
Banca non lo aveva avvisato di agire in conflitto di interessi;

di non essere stato più informato dalla banca circa il progressivo  
deterioramento della situazione economica argentina, venendo a conoscenza  
del *default* del titolo acquistato solamente allorché, nel febbraio 2002, non si  
era visto accreditare la cedola degli interessi periodici;

- che il *modus operandi* dell' istituto di credito, che aveva celato i reali profili dell'  
investimento sia al momento della conclusione del contratto, sia in fase di  
esecuzione, integrava gli estremi dell' errore essenziale e del dolo contrattuale;

- che per di più la banca si era resa gravemente inadempiente ai suoi obblighi  
contrattuali, provvedendo all' acquisto dei titoli in assenza di ordine scritto; -  
tanto premesso, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la ~~B...~~

~~Credito Cooperativo di Sala di Cesena~~, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, onde sentirla condannare, previa declaratoria della  
nullità del contratto di acquisto dei titoli argentini in parola, dell' annullamento  
del medesimo per errore o dolo o di risoluzione del rapporto contrattuale a



motivo dell' inadempimento ascrivibile a controparte, alla restituzione del capitale versato, oltre accessori.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l' istituto di credito convenuto contestando la fondatezza delle avversarie asserzioni, di cui domandava l' integrale reiezione.

In particolare la ~~BCC di Cesena~~ negava sia di avere avuto alcun tornaconto a promuovere l' acquisto di titoli Argentina presso i propri clienti, sia di aver agito in conflitto di interessi ed assumeva di aver fornito al ~~Diga~~ tutte le spiegazioni del caso in merito alla specifica natura dei titoli acquistati.

La causa è stata istruita documentalmente e con espletamento di prove orali, quindi è stata trattenuta in decisione all' udienza del 19 giugno 2007 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.

### Motivi della decisione

Il contratto quadro perfezionato fra le parti in data 26.3.1998 prevedeva, al suo art. 1, che "gli ordini e le revoke degli stessi" fossero "conferiti per iscritto o telefonicamente".

#### IL CASO.it

In sostanza le parti convennero che gli ordini conferiti dal cliente a distanza potessero avvenire in forma orale, tramite comunicazione telefonica da registrarsi su nastro magnetico; gli ordini impartiti dal cliente presenziando di persona presso l' istituto di credito avrebbero dovuto invece essere impartiti giocoforza in forma scritta.

La clausola era chiaramente volta ad agevolare i rapporti fra le parti e, nel contempo, a precostituire per l' istituto di credito una prova, scritta o registrata, dell' ordine ricevuto; quest' ultima finalità esclude che le parti abbiano inteso contemplare la possibilità del conferimento di un ordine orale da parte del cliente nel caso di rapporto fra presenti, in quanto in questo caso



*De Paoli*

l' istituto di credito sarebbe rimasto privo della dimostrazione della disposizione che aveva ricevuto.

Analogo obbligo di forma avrebbero dovuto rivestire, ai sensi dell' art. 2 del contratto quadro, gli ordini riguardanti la negoziazione di titoli fuori dai mercati regolamentati.

L' ordine di acquisto dei bond argentini in parola (doc. 3 di parte convenuta) non reca, nel senso eccepito dalla difesa di parte attrice sin dall' atto introduttivo del giudizio (alle pagine 16 e 17 dell' atto di citazione), la sottoscrizione del sig. ~~Figuzzi~~, a dispetto del tenore dell' accordo sopra richiamato.

La pattuizione di una forma convenzionale comporta inevitabilmente, ai sensi dell' art. 1352 c.c., l' invalidità del negozio perfezionato secondo modalità diverse da quelle pattuite.

Asserisce l' istituto di credito convenuto che ~~Adriano Diganti~~, dopo aver ricevuto il fissato bollato, non solo nulla obiettò in merito all' acquisto effettuato dalla banca, ma soprattutto per tre anni consecutivi incassò regolarmente le cedole dell' investimento compiuto, come hanno confermato tutte le voci processuali assunte.

Un simile atteggiamento non può tuttavia riverberarsi sulla validità del negozio.

Esso infatti non può certo valere a convalidare il contratto nullo, stante il tassativo divieto posto in questo senso dall' art. 1423 c.c..

Né è possibile parlare di ratifica ai sensi dell' art. 1399 c.c., in quanto nel caso in esame non si tratta di un contratto di vendita concluso da un rappresentante senza potere in nome altrui a cui abbia fatto seguito l' approvazione dell' interessato, ma di un contratto di vendita di titoli in contropartita diretta (come bene spiega parte convenuta a pag. 18 della



comparsa di costituzione) perfezionato senza un preventivo ordine conferito dal cliente nella forma contrattualmente prevista.

Nessun valore riveste poi il comportamento successivamente tenuto dalle parti, malgrado le stesse abbiano dato spontanea esecuzione al negozio perfezionato in difformità della forma convenzionale convenuta, in quanto un simile contegno non può valere a superare l'originaria invalidità del contratto (*"L' esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità; tale nullità, pertanto, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere rilevata, anche d' ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nel suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall' attività delle parti, l' esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell' attore"* Cass. 5.6.2003 n. 8993; nello stesso senso id. 24.12.1994 n. 11156).

#### IL CASO.it

Infine va escluso che la condotta tenuta dalle parti sia valsa a convertire il contratto nullo per difetto di forma o abbia comportato la rinnovazione del negozio con effetti costitutivi; invero perché ciò avvenga il nuovo contratto deve essere sottratto all' influenza della preesistente azione antiggiuridica, mentre nel caso in esame il comportamento concludente delle parti non vale a superare il precedente accordo per l' adozione di forme convenzionali.

In conclusione, in forza delle motivazioni sopra illustrate è necessario dichiarare la nullità del contratto di acquisto di titoli argentini perfezionato fra le parti in data 8.4.1998.

Dall' accertamento di tale profilo di invalidità deriva il venir meno di ogni effetto del negozio, con il conseguente obbligo della odierna compagine convenuta, previa restituzione dei titoli *de quibus*, di corrispondere ad ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ considerato il valore delle cedole già percepite secondo il calcolo concordemente effettuato dalle parti, la somma di € 17.113,34 (€ 22.865,17 - € 5.751,83), oltre a interessi legali dalla data dell' esborso al saldo.

*Caroli*

La presente sentenza è immediatamente esecutiva fra le parti, ai sensi dell' art. 282 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ragione della natura delle questioni trattate e dell' attività svolta in ambito istruttorio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da ~~Adriano Bigazzi~~ nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Sala di ~~Cesenate~~, con sede in ~~Cesenate~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di citazione notificato il 10.6.2005, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità del contratto di acquisto di titoli argentini perfezionato da ~~Adriano Bigazzi~~ con l' istituto di credito convenuto in data 8.4.1998;

- condanna la Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di ~~Adriano Bigazzi~~

- previa restituzione da parte dell' attore dei titoli *de quibus* - della somma di € 17.113,34, oltre a interessi legali dalla data dell' esborso al saldo;

- condanna la Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all' integrale refusione in favore di ~~Adriano Bigazzi~~ delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.940, di cui € 250 per spese ed anticipazioni, € 1.290 per diritti e € 1.400 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell' art. 282 c.p.c..

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio di questo Tribunale tenutasi il giorno 19 giugno 2007.

Il Giudice relatore ed estensore

*Alberto Barzani*

IL CANCELLIERE  
Barbara SCARPELLINI

IL CASO.it

Il Presidente *[firma]*

